



DETERMINAZIONE N. 32 DEL 04 APRILE 2024

OGGETTO: Affidamento incarico per manutenzione impianti di condizionamento e di riscaldamento e nomina di terzo responsabile per la sede camerale di Ragusa.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Tenuto presente il Decreto Legislativo 9.4.2008, n. 81, concernente norme in materia di sicurezza sui posti di lavoro;
- Visto il D.P.R. 26.8.1993, n. 412, e successive modificazioni, concernente l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici;
- Visto l'art. 6 del D.P.R. 16.4.2013, n. 74, concernente criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, con particolare riferimento alla facoltà di delega ad un terzo responsabile in ordine all'esercizio, alla conduzione, al controllo, alla manutenzione dell'impianto termico e al rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica;
- Preso atto della necessità, attesa la complessità delle operazioni connesse alla gestione dell'impianto di riscaldamento e di condizionamento della sede di Ragusa della Camera di Commercio, previsto sia per gli uffici che per le sale concesse per la tenuta di manifestazioni e di riunioni, provvedere, come, peraltro, già fatto negli ultimi anni, alla nomina della figura del "terzo responsabile", così come definito, prima dall'art. 11 del citato D.P.R. 412/1993 e, adesso, dal citato art. 6 del D.P.R. 74/2013;
- Rilevato che, a seguito di una analisi delle caratteristiche del servizio di manutenzione degli impianti di condizionamento e di riscaldamento delle tre sedi, della loro diversità e delle esigenze che i tre distinti impianti comportano per una maggiore efficienza e rapidità di intervento manutentivo e, in alcuni casi, di pronto intervento urgente, si è addivenuti alla scelta di affidare gli impianti a tre ditte locali;
- Preso atto che con precedenti provvedimenti, determinazioni presidenziali e dirigenziali, il servizio in argomento, a far data 27.4.1998 e fino al 31.3.2024, è stato affidato contrattualmente alla ditta Sanitermica Iblea di Tumino Giuseppe e c., s.r.l.;
- Visto il D.P.R. 2.11.2005, n. 254, contenente il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
- Vista la L. R. 12.7.2011, n. 12, con la quale sono stati recepiti nella Regione Siciliana il Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e sue successive modifiche ed integrazioni, e il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, contenente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni;



- Visto il comma 1 dell'art. 24 della L. R. 17.5.2016, n. 8, il quale sostituendo il comma 1 della predetta L. R. n. 12/2011, dispone che a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni in esso contenute;
- Visto il successivo comma 4 dell'art. 24 della citata L. R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti i riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere riferiti alle omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;
- Preso atto che in base alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della predetta L. R. 12/2011, le disposizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana;
- Visto il comma 3 dell'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate con Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;
- Visto il comma 449 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296, il quale conferma che le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle amministrazioni statali centrali e periferiche, oltre che ricorrere alle convenzioni quadro, possono utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula di contratti;
- Visto il comma 450 dell'art. 1 della citata Legge n. 296/2006, modificata per ultimo dall'art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), della Legge 28.12.2015 n. 208, nonché dal comma 130 dell'art. 1 della Legge 30.12.2018, n. 145, il quale fa salve le facoltà previste dal comma 449 dell'art. 1 della citata Legge n. 296/2006 e prevede, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- Preso atto che ai sensi dell'art. 50 del nuovo Codice degli Appalti (dgl 36/2023, la quale dà facoltà alle stazioni appaltanti di procedere ad affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 140.000,00 mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Tenuto conto del comunicato del Presidente ANAC del 10 gennaio 2024 "indicazione di carattere transitorio sull'applicazione del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 Euro;
- Rilevato che da una verifica effettuata sul sistema Consip è stato appurato che al momento non è prevista nessuna convenzione ma solo un accordo quadro per servizi di "Facility Management grandi Immobili" in cui rientra il servizio di manutenzione degli impianti di climatizzazione – raffrescamento e riscaldamento, tuttavia i prezzi risultanti dall'accordo quadro per la parte di manutenzione degli impianti di condizionamento e riscaldamento, calcolati in base agli impianti attualmente presenti nella sede di Ragusa risultano più elevati rispetto a quelli attualmente sostenuti dalla camera, inoltre non risulta la figura del terzo responsabile,



- Rilevato di potere ricorrere alle superiori disposizioni legislative e regolamentari, atteso che l'importo contrattuale per la manutenzione e il servizio in argomento è inferiore alla suddetta soglia e che appare conveniente per la Camera l'affidamento dei servizi ad imprese di propria fiducia;
- Preso atto che la ditta Sanitermica Iblea di Tumino Giuseppe & C. s.r.l., impresa che da molti anni ha effettuato continuativamente con esperienza e diligenza la manutenzione degli impianti e che conosce approfonditamente gli stessi, risulta presente sul MEPA, si è ritenuto utile, formulare, mediante RDO una proposta contrattuale relativa al servizio di manutenzione dell'impianto di riscaldamento condizionamento, antincendio e assunzione di terzo responsabile per un triennio, ponendo come importo a base d'asta su cui applicare il ribasso, la cifra già pagata dalla Camera per il quadriennio 2020/2024;
- Preso atto, della proposta contrattuale inoltrata dalla ditta Sanitermica, tramite MEPA per Euro 10.800,00 relativa al triennio 2024-2027, oltre Iva, più bassa rispetto a quella già effettuato nel quadriennio precedente;
- Ritenuto, pertanto, di individuare, per l'affidamento dei predetti lavori e servizi l'impresa Sanitermica Iblea s.r.l., impresa che da molti anni ha effettuato continuativamente con esperienza e diligenza la manutenzione degli impianti e che conosce approfonditamente gli stessi;
- Rilevato, pertanto, che si può autorizzare la stipula del contratto per un periodo di tre anni, per la manutenzione degli impianti di condizionamento e riscaldamento, nonché dell'impianto antincendio, della Camera, oltre alla nomina di terzo responsabile, alla ditta Sanitermica Iblea di Tumino Giuseppe e c., s.r.l. al costo annuale di Euro 3.600,00 oltre Iva, da imputare al conto 325006/GD03 "Oneri di riscaldamento e di condizionamento" del bilancio camerale per gli anni di riferimento;

DETERMINA

- 1) per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, è autorizzato l'affidamento alla ditta Sanitermica Iblea di Tumino Giuseppe e c., s.r.l. del servizio di manutenzione e verifica di tutti gli impianti di condizionamento e riscaldamento, comprensivo dell'impianto antincendio, della sede camerale di Ragusa, nonché la nomina di terzo responsabile, ai sensi del D.P.R. 74/2013 per tre anni, al costo di Euro 3.600,00 oltre Iva;
- 2) di imputare la spesa al conto 325006 "Oneri di riscaldamento e di condizionamento" del bilancio camerale per gli anni di riferimento;
- 3) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera denominata "Amministrazione Trasparente" Sottosezione 1 "Bandi di gara e contratti", Sottosezione 2 "Delibere e determine a contrarre".

Il Segretario Generale

Dott. Rosario Condorelli